



LA VOCE dell'**AGORÀ**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

L'onore dell'avvocato

di **Tommaso Servetto**

Mi è stata recapitata qualche tempo fa una lettera pubblicata, non so dove, e ascrivibile al Dott. Giacomo Ebner, già G.I.P. presso il Tribunale di Roma, dal titolo "Lettera di un Magistrato ad un Avvocato".

Non so se sia vera ma voglio divulgarla poiché mi ha toccato il cuore e, lo confesso, mi ha commosso:

"Caro Avvocato, ogni giorno ci vediamo e condividiamo una parte del lavoro assieme.

Si ma tu facendo fila

fuori dalla mia porta, io alla mia scrivania;

tu entrando col sorriso anche se hai i tuoi cavoli, io dipende dall'umore;

tu in piedi, io seduto; tu in giacca e cravatta anche a luglio, io in jeans;

tu paziente dei miei orari, io non sempre dei tuoi;

tu che hai il cliente sul collo, io che ho tutto apparecchiato;

tu che torni più volte per vedere se ho deciso ed io che mi sento in colpa per non averlo ancora fatto;

tu che hai vent'anni più di me e mi saluti con rispetto;

tu che mi racconti storie di altri e dagli occhi capisco che mille ne avresti da dirne di tue;

Ti rispetto, ti ammiro, ti sono grato.

Dott. Giacomo Ebner".

Che meraviglia! Come dicevo, non so se sia vera, ma io sogno che lo sia, voglio credere che lo sia e sogno che domani, entrando in Tribunale, non dico di vederla appesa alla porta dei Magistrati, ma di incontrare un Giudice che, con gli occhi sorridenti, il

ANNO X

N. 4 - SETTEMBRE 2020

**EDIZIONE STRAORDINARIA
EMERGENZA COVID 19**

sorriso è coperto dalla mascherina, lasci intendere che anche lui la condivide.

Il contenuto della lettera è purtroppo tutto vero, è la fotografia del quotidiano di ogni avvocato e, lasciatemi sognare, se un Giudice lo riconosce e ci rispetta, anche per questo ed esprime gratitudine per la nostra attività ciò, non

solo mi gratifica, ma mi commuove e rinvigorisce l'innamoramento per questa professione.

L'apprezzamento ed il rispetto valgono più del denaro perché mi insegnava mio nonno che: "L'onore a porta or, l'oro a porta non l'onore" (l'onore posta oro, ma l'oro non porta onore).

Già, sono un romantico sognatore.

DECRETO FISCALE 2020

Patteggiamento per le frodi fiscali anche senza pagare il debito

di **Alessio Pergola e Tommaso Servetto**

A seguito della riforma dei reati tributati prevista dal decreto fiscale 2020, sarà possibile accedere al patteggiamento per i reati di frode fiscale (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.L.gs. 74/2000 e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del medesimo decreto), anche senza la previa estinzione del debito tributario.

Trattasi di un "effetto indiretto" dettato dall'estensione applicativa della causa di non punibilità del ravvedimento operoso - ovvero del pagamento integrale degli importi dovuti prima che l'autore del reato abbia avuto conoscenza formale di accessi, ispezioni, accertamenti amministrativi e penali - prevista dall'art. 13, co. 2, D.Lgs. 74/2000, anche ai delitti di frode fiscale.

Per l'effetto dell'ampliamento dell'ambito applicativo della citata causa di non punibilità, valgono ora, anche per le frodi fiscali, le questioni giurisprudenziali sorte con riguardo alle infedeli ed omesse dichiarazioni, prima fra tutte la querelle circa l'applicazione del rito alternativo del patteggiamento anche in assenza della previa estinzione del debito tributario.

In buona sostanza, se pago non sono punibile ed il presupposto del

pagamento non può fungere da presupposto di legittimità per l'applicazione della pena che non può, di certo, riguardare reati non punibili (Cass. Pen. 48029 del 26 novembre 2019).

Sul punto, l'Ufficio del Massimario, con la relazione n. 3 del 9 gennaio 2020, ha sottolineato tale esito della riforma ed ha dato evidenza alla pronuncia della Suprema Corte suindicata, con la quale è stato affermato che anche per i reati di dichiarazione infedele ed omessa, tanto quanto per quelli di omesso versamento ed indebita compensazione con crediti non spettanti, l'integrale estinzione del debito tributario non è condizione per accedere al patteggiamento.

"Questo indirizzo sarebbe dunque applicabile anche in caso di applicazione della pena per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000), ora inclusi nel catalogo di cui all'art. 13 cit."

Alla luce di ciò, ne discende che l'interpretazione, secondo logica, fornita dal massimario determina il superamento della necessaria estinzione del debito tributario per poter accedere al patteggiamento per gli art. 2-3-4-5-10 bis, ter e quater.

DIRITTO DI OTTENERE I FILES AUDIO DELLE CHIAMATE DI EMERGENZA

di **Cristina Zaccaria**

**Trib. Torino,
Decreto Ingiuntivo n. 5285
del 3/8/2020**

In accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo depositato dal marito e dalla figlia di persona deceduta -nonostante i soccorsi del Dipartimento di Emergenza 118- il Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato, ha ingiunto all'A.S.L. di consegnare la copia del registro delle chiamate di emergenza intercorse per l'intervento di soccorso con annotazione dell'orario di ciascuna chiamata e la copia dei files audio contenenti la registrazione di tutte le chiamate intercorse in relazione a tale intervento di soccorso, comprese quelle fatte e ricevute dal marito e quelle fra l'equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie coinvolte.

L'ingiunzione del Tribunale di Torino si basa sull'art. 4 della Legge Gelli (L 24/2017) rubricato: "Trasparenza dei dati", che al comma 2 prevede che: "La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto [...] fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta [...]"

Nel caso in esame i ricorrenti documentavano di aver richiesto ripetutamente all'A.S.L. la documentazione predetta, finalizzata ad evidenziare un'eventuale responsabilità medica, ma che l'A.S.L. aveva consegnato una documentazione parziale ritenendo che i files audio concernenti il soccorso non rivestono carattere di documentazione sanitaria.

E di tutta evidenza che con il decreto ingiuntivo emesso il Tribunale di Torino ha attuato, in tempi brevi e per la prima volta in Italia, la legittima richiesta di tutela del cittadino e ha riconosciuto ai files audio la natura di documenti sanitari.

MASSIME a cura di Chiara Cogno**ANCHE I NONNI POSSONO ESSERE TENUTI A PAGARE IL MANTENIMENTO DEL NIPOTE****Corte di Cassazione, ordinanza n. 14951 in data 14/07/2020**

Con l'Ordinanza n. 14951 in data 14/07/2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, ai sensi dell'art. 148 c.c., spetta primariamente e integralmente ai loro genitori. Pertanto, qualora uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro. L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole. Nel caso di specie, poiché il padre non aveva la possibilità di corrispondere alcunché e pur avendo la madre del minore un reddito, le particolari ed ingenti cure cui doveva sottoporsi il figlio, hanno giustificato la condanna dei nonni paterni a contribuire al mantenimento del nipote.

FINO A QUANDO VA MANTENUTO UN FIGLIO MAGGIORENNE?**Corte di Cassazione, ordinanza n. 17183 in data 14/08/2020**

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione chiarisce svariati aspetti legati al mantenimento dei figli. Preliminarmente precisa che il mantenimento, oltre ad una funzione di natura assistenziale, ha funzione educativa e di autoresponsabilità. In altri termini, sussiste il diritto del figlio al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione, ma questo è circoscritto, sia in termini di durata che di contenuto, ovvero deve essere correlato al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società,

pur tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.

Continua la Corte sottolineando come l'obbligo dei genitori non possa protrarsi a tempo indeterminato: fatta eccezione per le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, il mantenimento trova il suo limite logico e naturale allorché i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività redditizia e non ne abbiano approfittato, o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, o infine quando il figlio abbia costituito un diverso nucleo familiare.

Con riferimento all'autonomia economica, se un tempo si faceva riferimento al conseguimento di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, le mutate condizioni del mercato del lavoro portano a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento; pertanto, l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, comportamenti colpevoli idonei a determinare la revoca del mantenimento.

Alla luce delle suddette argomentazioni, la Suprema Corte individua un elenco, seppur non esaustivo, di condizioni che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente: a) minorazione o debolezza delle capacità personali; b) prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, nel corso del quale questi si sia attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello

stesso, confacente o meno alla propria specifica preparazione professionale. In conclusione, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. E la prova sarà più gravosa, man mano che l'età aumenta.

L'ASSICURAZIONE DEVE PAGARE NON SOLO LE SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA MA ANCHE QUELLE SOPPORTATE DAL SUO ASSICURATO PER DIFENDERSI IN GIUDIZIO E RESISTERE ALLE PRETESE DEL DANNEGGIATO**Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18076 in data 31/8/2020**

Con la pronuncia indicata la Suprema Corte ha chiarito che la compagnia assicuratrice deve rifondere al suo assicurato anche le spese da questi sostenute per resistere in giudizio e ha precisato che tali costi devono essere rimborsati anche se superano il limite del massimale ma che, in ogni caso, deve essere rispettato il limite stabilito dall'art. 1917 c.c. e cioè il quarto della somma assicurata.

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione concerneva la domanda giudiziale di risarcimento danni connessa ad infiltrazioni di acqua.

Il danneggiante, che aveva stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, chiamava in causa la compagnia assicuratrice per essere da questa manlevata in relazione all'eventuale condanna al risarcimento dei danni ed alle conseguenti spese legali di soccombenza e chiedeva la refusione delle spese di resistenza.

I Giudici di merito avevano limitato la manleva della compagnia assicuratrice al danno ed alle spese di soccombenza ma avevano respinto la domanda di rimborso delle spese di resistenza.

L'ordinanza indicata ha ritenuto tale interpretazione contraria a diritto poiché le spese di resistenza appartengono alla categoria delle "spese di salvataggio" perché "sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore" ed il relativo rimborso è previsto dal codice civile.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Pubblicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

CODICE DELLA STRADA**di Marino Careglio****NON CONFISCABILE IL VEICOLO SE LA MAP HA ESITO POSITIVO****Corte Cost. sent. 24.04.2020, n. 75**

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede che "il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova".

Con tale pronuncia è stata affermata l'irragionevole disparità di trattamento tra tale disposizione, a norma della quale il prefetto poteva applicare la confisca del veicolo anche nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, e quella prevista dall'art. 186, comma 9-bis, codice della strada, secondo cui in caso di esito

positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La Corte costituzionale ha ripercorso i tratti essenziali degli istituti della messa alla prova e dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, rilevando che a fronte di una "prestazione analoga" e di un altrettanto analogo esito processuale - l'estinzione del reato - la differenza rispetto al provvedimento di confisca è manifestamente irragionevole.

In materia di guida in stato di ebbrezza e di sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni penali previste per tale reato, i due istituti richiamati della messa alla prova e dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità continuano a presentare un'importante differenza in materia di sospensione della patente, per la quale è prevista una riduzione della metà unicamente in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, e pertanto appare prossima la prospettazione di una analoga questione di legittimità costituzionale anche rispetto a tale ulteriore sanzione amministrativa accessoria.